



**Andreina De Nunzio**  
**NOTAIO**

Repertorio n. **9.332**

Raccolta n. **6.839**

**Verbale di Assemblea**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di dicembre

**- 18 dicembre 2013 -**

alle ore diciotto e cinque minuti (h. 18,05).

In Galatone, nel mio studio in Largo Sant'Antonio, n. 9, avanti a me Avv. Andreina DE NUNZIO, Notaio in Galatone, iscritto nel ruolo del Collegio notarile di Lecce, è presente:

Musio Provvidenza, nata a Scorrano il 17 maggio 1972, residente in Supersano, Via A. Frascaro, n. 12, la quale mi dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma, esclusivamente, quale Amministratore unico e legale rappresentante, domiciliata nella qualità presso la sede della

**- "SOCIETA' COOPERATIVA GIOVANILE PUGLIA TEAM SERVICE"**, società costituita in Italia, con sede legale in Supersano, Via A. Frascaro, n. 12, iscritta nel Registro delle Imprese di Lecce, numero di iscrizione nel Registro Imprese e codice fiscale 02483360752, R.E.A. n. LE-163464.

La comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che oggi, in quest'ora e in questo luogo, si è riunita in sede straordinaria e in forma totalitaria l'Assemblea della Società per qui discutere e deliberare, sulle materie di cui al presente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. adozione di un nuovo testo di norme relative al funzionamento della società che recepisca la disciplina di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e modificazioni e conseguenziale approvazione di un nuovo testo di "**STATUTO SOCIALE**".

2-deliberazioni conseguenziali.

Mi richiede quindi essa comparente di redigere il verbale della presente adunanza. Aderendo io Notaio a tale richiesta do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea essa comparente Musio Provvidenza, la quale constata e dichiara:

**A)** che risultano presenti personalmente e per delega tutti i signori soci e precisamente:

**a1**-i soci

\* essa Musio Provvidenza, innanzi generalizzata;

\* Musio Maria Italia, nata a Supersano il 14 dicembre 1966;

\* Stefanelli Federica, nata a Poggiardo il 14 novembre 1991,

per delega;

\* Arigliani Monica, nata a Galatina il 22 novembre 1970, per delega;

\* Scorrano Maurizio, nato a Gallipoli il 22 novembre 1967;

**a2**-l'organo amministrativo in persona di essa Musio Provvidenza;

il tutto come risulta dal foglio presenze che, che all'uopo

redatto ed esibito, a corredo del presente atto, si allega

sotto la lettera "**A**", omessane lettura per espressa concorde

volontà della comparente;

**B)** che pertanto l'Assemblea, essendo la società priva di

collegio sindacale, è regolarmente costituita ed idonea a de-

liberare sulle materie di cui al presente ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine

del giorno il Presidente espone i motivi di carattere opera-

tivo che rendono necessario recepire le disposizioni contenu-

te all'art. 1 lett. a) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Di conseguenza il Presidente dà lettura all'assemblea del te-

sto dello Statuto Sociale aggiornato contenente tutte le mo-

difiche apportate.

L'assemblea, udita la relazione del presidente e condivise le

considerazioni da esso svolte delibera all'unanimità con voto

palese per alzata di mano:

**A)** di approvare ed adottare, articolo per articolo e nel com-

plesso, in sostituzione del precedente testo che viene per-

tanto abrogato, il nuovo testo dello statuto sociale nella

versione di cui infra, statuto che disciplinerà la società,

che tiene conto delle modifiche apportate e che si riporta

integralmente qui di seguito:

#### **STATUTO SOCIALE**

#### **I**

**Art. 1-Denominazione**-La denominazione della Società è "**ARCO-**

**BALENO ONLUS Società Cooperativa Sociale ".**

**Art. 2-Natura**-La Società ha natura di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c..

Pertanto:

a) è vietata la distribuzione di utili in misura superiore alla misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di due virgola cinque (2,5) punti rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per gli utili;

c) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e gli utili eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

d) è vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.

La Società ha natura, altresì, di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, giusta il disposto dell'art. 10 co. 8 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive integrazioni e modificazioni.

La Società può svolgere attività anche con terzi, ai sensi dell'art. 2521 co. 2 c.c..

**Art. 3-Norme applicabili**-Alla Società si applicano le disposizioni del Libro V°, Titolo VI, del codice civile, nonché, in quanto compatibili, le norme dettate in tema di società a responsabilità limitata, ferma l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

**Art. 4-Sede**-La sede legale della Società è nel Comune di Supersano.

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune è deferito alla competenza dell'organo amministrativo, che, inoltre, provvede al deposito di cui all'art. 111 ter d. att. c.c..

Sono di competenza dell'Assemblea il trasferimento della sede in altro Comune o all'estero, nonché l'istituzione o soppressione di sedi secondarie.

**Art. 5-Domicilio dei soci**-Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Libro dei soci; sono da intendersi compresi nel domicilio del socio il numero telefonico di fax, il numero di telefono mobile e l'indirizzo e-mail indicati dal socio stesso.

**Art. 6-Requisiti e interessi dei soci**-Possono essere ammessi come soci, salvo il disposto dell'art. 11 legge 8 novembre 1991, n. 381, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'art. 2522 c.c., esclusivamente le persone fisiche di

maggiore età che esercitino o intendano esercitare le attività proprie della Società, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della stessa ed effettivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

Gli interessi che i soci intendono perseguire con la costituzione della Società, e quindi con la gestione in forma associata, sono quelli di:

-estendere i principi della cooperazione e della mutualità;

-estendere i principi della solidarietà e dell'altruismo sociale;

-creare nuove occasioni di lavoro.

**Art. 7-Durata**-La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

**Art. 8-Oggetto**-La Società Cooperativa retta e regolata dai principi della mutualità, senza finalità di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi di cui all'art. 1 lett. a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, avvalendosi prevalentemente dell'attività dei soci cooperatori.

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire

	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico, attraverso la ge-	
	stione di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Società, come organizzazione non lucrativa di utilità so-	
	ciale, è ispirata a principi democratici.	
	Essa, perciò:	
	-non ha fini di lucro;	
	-non persegue scopi politici;	
	-persegue scopi sociali.	
	La Società, giusta l'art. 1 co. 1 lett. a) legge n. 381/1991	
	citata, ha per oggetto l'attività di prestazione in favore di	
	bambini, anziani, non o poco abbienti e altre persone svan-	
	taggiate di servizi socio-sanitari, educativi e di utilità	
	sociale e, così, a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	può:	
	a) effettuare attività educative e didattiche in favore del-	

		l'infanzia e della gioventù;
	b) gestire e organizzare ogni attività di sostegno, scolastico e sociale, rivolto a minori e soggetti in difficoltà;	
	c) gestire strutture socio assistenziali per minori, anziani, diversamente abili e soggetti svantaggiati, tra le quali ludoteche, centri ludici, asili nido, comunità e case alloggio, centri residenziali e semi residenziali, centri diurni, case di riposo, residenze socio assistenziali, gruppo di appartamento, centri di accoglienza, case rifugio e tutte le altre	
	tipologia di strutture socio assistenziali previste dal Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e successive integrazioni e modificazioni;	
	d) prestare assistenza medica, infermieristica, sociale e socio-sanitaria a favore di anziani, tossicodipendenti, ex detenuti, minori in situazioni di disagio familiare, invalidi fisici e psichici e soggetti svantaggiati di ogni genere;	
	e) prestare, strumentalmente alle attività svolte, servizi di trasporto e accompagnamento;	
	f) realizzare e gestire, strumentalmente alle attività proprie, corsi di formazione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento.	
	g) gestire scuole d'infanzia.	
	La Società, inoltre, può compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, locativa, ipotecaria e finanziaria che si reputino ne-	

cessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati e altre organizzazioni no profit o di utilità sociale, ovvero con professionisti le cui prestazioni siano utili per il raggiungimento degli scopi sociali, e la partecipazione a gare e appalti banditi da enti privati e pubbliche amministrazioni.

La Società, a tutti i possibili effetti legali, economici e finanziari, ha sede e opera nei territori meridionali.

Per il conseguimento di tali scopi la società può istituire oltre alla sede centrale, filiali e succursali, dotandole delle strutture necessarie al raggiungimento delle finalità sociali, e creare cooperative collaterali mediante scambio di partecipazioni o consorzarsi con altre cooperative.

## II

**Art. 9-Numero dei soci**-Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a tre (3), o, comunque, al minimo stabilito dalla legge.

Quando, però, il numero dei soci superi le n. diciannove (19) unità e l'attivo dello stato patrimoniale raggiunga o superi Euro unmilione (Euro 1.000.000,00), l'Assemblea deve essere obbligatoriamente convocata per le modificazioni statutarie conseguenti, giusta l'art. 2519 c.c..

**Art. 10-Soci**-I soci cooperatori:

--concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla

	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	--partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	--contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni	
	sulla loro destinazione;	
	--mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamen-	
	te necessario al buon funzionamento della Società.	
	Possono essere ammessi, altresì, soci volontari, ai sensi	
	dell'art. 2 legge n. 381/1991 citata, il cui numero non può	
	superare, peraltro, la metà del totale dei soci.	
	È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contempora-	
	mente ad altre società cooperative che perseguano analoghi	
	scopi sociali o esplicino un'attività concorrente, nonchè di	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concor-	
	renti, salva specifica autorizzazione da parte dell'organo	
	amministrativo.	
	<b>Art. 11-Procedura di ammissione</b> -Chi desidera diventare socio	
	deve presentare domanda scritta all'Amministratore unico o al	

Presidente del Consiglio di amministrazione contenente:

--cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza anagrafica se diversa, codice fiscale, indicazione specifica della effettiva attività svolta o, comunque, del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare come socio, la piena accettazione dello "Statuto Sociale" e di eventuali Regolamenti interni approvati ai sensi dell'art. 2521 ult. co. c.c.;

--l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

L'ammissione di un nuovo socio è oggetto di determinazione dell'organo amministrativo non oltre il sessantesimo giorno dalla data di ricezione della richiesta; il rifiuto di ammissione deve essere motivato.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'intero importo della quota sottoscritta, anche un sovrapprezzo, determinato annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, con le modalità stabilite annualmente dall'Assemblea medesima.

In caso di rifiuto di ammissione l'aspirante socio può entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera nella sua prima adunanza successiva.

**Art. 12-Soci di categoria speciale**-In conformità a quanto previsto dall'art. 2527 co. 2 c.c., in ragione dell'interesse

	alla loro formazione o inserimento nell'impresa, i nuovi soci	
	possono essere ammessi in una speciale categoria di soci coo-	
	peratori detta dei "Soci speciali".	
	L'appartenenza del socio a detta categoria comporta i seguen-	
	ti diritti:	
	-il diritto di partecipare alle assemblee ordinarie senza a-	
	vere diritto di voto fino al loro riconoscimento di socio	
	ordinario;	
	-il diritto, sotto la guida del socio cooperatore deputato,	
	alla formazione professionale attraverso la partecipazione	
	all'attività della Società;	
	-il diritto a percepire un minimo di compenso per il lavoro	
	svolto.	
	L'appartenenza del socio a detta categoria comporta i seguen-	
	ti obblighi:	
	-il dovere di seguire gli insegnamenti impartiti, al fine di	
	poter concorrere professionalmente al raggiungimento degli	
	scopi della Società;	
	-il dovere di rispettare le decisioni e delibere degli orga-	
	ni sociali;	
	-il dovere di rispettare gli eventuali regolamenti interni.	
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	

speciali:

-coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Società;

-coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento dei detti scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Società.

Nella delibera di ammissione del socio appartenente alla categoria dei soci speciali deve tenersi conto di quanto eventualmente previsto dal regolamento interno in relazione:

-alla durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di cinque anni;

-ai criteri e modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Società;

-l'ammontare massimo della quota che il socio speciale può sottoscrivere al momento dell'ammissione, fermo il principio che l'ammontare totale delle quote sottoscritte dai soci appartenenti alla categoria dei soci speciali non può comunque essere superiore al dieci per cento (10%) dell'ammontare totale delle quote sottoscritte dagli altri soci.

I soci appartenenti alla categoria dei soci speciali possono

	essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione o inserimento, in caso di inadempienze e negli al-	
	tri casi previsti dalla legge e dal presente "Statuto socia-	
	le".	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimen-	
	to, il socio appartenente alla categoria dei soci speciali è	
	ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci co-	
	operatori a condizione che egli abbia rispettato i doveri i-	
	nerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli	
	qualitativi prestabiliti dalla Società, ovvero abbia rispet-	
	tato gli impegni di partecipazione all'attività economica	
	della medesima, finalizzati al proprio inserimento nell'orga-	
	nizzazione aziendale; in tal caso, l'organo amministrativo	
	comunica all'interessato la delibera di ammissione in qualità	
	di socio cooperatore.	
	<b>Art. 13-Quote di partecipazione e capitale</b> -Il capitale della	
	Società è formato dalle quote di partecipazione dei soci, una	
	per ciascun socio.	
	Il capitale è variabile ed è formato da un numero illimitato	
	di quote.	
	Le quote dei soci sono intrasmissibili.	
	Nessun socio può essere titolare di una quota il cui valore	
	nominale sia inferiore a Euro cento (Euro 100,00) ovvero su-	
	periore a Euro centomila (Euro 100.000,00).	
	<b>Art. 14-Recesso del socio</b> -Il socio ha diritto di recedere	

dalla Società:

--nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. e dal presente "Statuto Sociale";

--quando, essendo socio cooperatore, il rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo;

--quando non sia più in grado, per ragioni personali, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il diritto di recesso, obbligatoriamente per l'intera quota di cui il socio è titolare, si esercita secondo le modalità previste dalla legge per il recesso dalla società per azioni.

Quando la causa di recesso dipenda dall'approvazione di una deliberazione assembleare il diritto di recesso deve essere esercitato entro il termine perentorio di giorni trenta (30) da quando il socio abbia conoscenza ovvero sia messo in grado di conoscere il verificarsi della causa di recesso medesima.

Si applica l'art. 2535 c.c..

**Art. 15-Esclusione del socio**-Il socio è escluso dalla Società, nei casi previsti dall'art. 2533 c.c., con deliberazione dell'Assemblea.

### III

**Art. 16-Decisioni dei soci**-Le decisioni dei soci si esplicano e vengono adottate normalmente in Assemblea.

**Art. 17-Assemblea**-L'Assemblea legalmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese

in conformità alla legge e al presente "Statuto Sociale", obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

**Art. 18-Convocazione dell'Assemblea**-L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione presso la sede sociale, o anche altrove purchè in Italia, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza tramite plico o lettera spediti con raccomandata a.r. al domicilio del socio risultante dal libro dei soci.

Tale modalità di convocazione è obbligatoria quando l'Assemblea sia chiamata a deliberare su una o più delle materie di cui al successivo art. 20 co. 2.

In alternativa o in aggiunta alla modalità di convocazione di cui al primo comma, quando le circostanze lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata tramite raccomandata a mano ovvero anche, nello stesso termine, tramite telefax o posta elettronica purchè siano assicurate la tempestiva informazione del socio e la prova della trasmissione e dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

**Art. 19-Assemblea non convocata**-In mancanza delle formalità di cui all'articolo precedente, l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando all'adunanza siano presen-

ti o rappresentati tutti i soci, compresi gli amministratori, e i componenti del Collegio sindacale, se esistenti, siano stati presenti, ovvero, assenti, siano stati informati della riunione, e nessuno di loro si sia opposto alla trattazione degli argomenti; tale non opposizione deve risultare da apposite dichiarazioni scritte, da conservarsi agli atti della Società, che il Presidente dell'Assemblea legge in principio dell'adunanza.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni.

**Art. 20-Deliberazioni dell'Assemblea** -L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di almeno la metà di tutti i soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.

Tuttavia, quando all'"Ordine del giorno" ci siano la modificazione del presente "Statuto Sociale", lo scioglimento anticipato della Società, la nomina o la revoca dei liquidatori e la revoca dello stato di liquidazione, e negli altri casi previsti dalla legge, e sempre che questa non preveda una maggioranza più elevata, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di più della metà di tutti i soci aventi diritto di voto. Nei casi di cui al comma precedente, e comunque quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di segretario dell'Assemblea sono assolve da un Notaio.

	<b>Art. 21-Presidenza dell'Assemblea</b> -L'Assemblea è presieduta	
	dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione, ovvero, in caso di assenza o impedimento di	
	questi, dal socio più anziano o dal Vice Presidente del Con-	
	siglio di amministrazione.	
	Il Presidente dell'Assemblea assolve ai compiti di cui al-	
	l'art. 2479 bis co. 4 c.c. e nomina il segretario, da lui	
	scelto tra i soci, che procede senza indugio alla	
	verbalizzazione.	
	<b>Art. 22-Diritto di voto</b> -In Assemblea a ciascun socio spetta	
	un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	Alle votazioni si procede per alzata di mano.	
	<b>Art. 23-Rappresentanza in Assemblea</b> -Il diritto di intervento	
	in Assemblea può essere esercitato da un rappresentante del	
	socio; la rappresentanza deve risultare da atto scritto in	
	conformità a quanto previsto per la società per azioni.	
	<b>Art. 24-Decisioni dei soci non adottate in Assemblea</b> -Salvi i	
	casi in cui norme di legge o il presente "Statuto Sociale"	
	prevedano l'adozione del metodo assembleare, le decisioni dei	
	soci possono anche essere assunte non collegialmente ma, se-	
	paratamente, tramite consultazione scritta o sulla base di	
	consenso espresso per iscritto.	
	In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risul-	
	tare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il	
	consenso o il diniego di consenso; la relativa documentazione	

è conservata dalla Società e la decisione deve essere trascritta nel Libro delle assemblee e delle decisioni dei soci.

La decisione si intende adottata quando abbia regolarmente prestato il suo consenso la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Spetta all'organo amministrativo la scelta tra decisione tramite consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto:

a) nel primo caso, una volta predisposto da parte dell'organo amministrativo un documento scritto dal quale risulti il contenuto della decisione, nonché i suoi presupposti, motivazioni ed effetti, nonché le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti, copia di tale documento è trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, devono trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale esprimono il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il detto termine equivale a voto contrario;

b) nel secondo caso, l'organo amministrativo, una volta appurata la volontà di ogni singolo socio, redige apposito documento scritto, dal quale risultano

-l'argomento oggetto della decisione;

-il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali

autorizzazioni alla stessa conseguenti;

-l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

-le sottoscrizioni di tutti i soci, apposte anche in momenti diversi, sia consenzienti sia astenuti o contrari.

L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione, sotto la sua responsabilità, attesta l'eventuale rifiuto di sottoscrizione da parte di uno o più soci.

L'iniziativa dell'adozione di decisione tramite consultazione scritta, di cui alla lettera a) del superiore quarto comma, può essere assunta, oltre che dall'organo amministrativo anche da almeno un terzo dei soci. Sempre nel caso di decisione da assumere tramite consultazione scritta la trasmissione dello scritto può avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica, che consenta la prova delle avvenute spedizioni e ricezioni.

Ogni socio ha diritto di essere messo in grado di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo.

#### IV

**Art. 25-Amministrazione della Società**-L'amministrazione della Società è affidata a un Amministratore unico o a un Consiglio di amministrazione, composto da un Presidente, un Vice Presidente e un numero variabile di componenti, da uno a cinque.

L'organo amministrativo, composto da soci, dura in carica per un numero determinato di esercizi sociali, non superiore a tre, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata in carica.

Tuttavia, in caso di amministrazione unipersonale, il mandato conferito all'Amministratore unico può anche essere a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca.

**Art. 26-Convocazione del Consiglio di amministrazione**-Il

Consiglio di amministrazione è convocato dal suo Presidente, o in mancanza dal Vice Presidente, presso la sede sociale, o anche altrove purchè in Italia, con lettera raccomandata a.r. da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima della riunione a ciascun componente; in caso di urgenza il Consiglio di amministrazione può essere convocato anche con telegramma ovvero con telefax ovvero e-mail spediti o trasmessi almeno quarantotto ore prima di quella per cui la riunione è fissata.

**Art. 27-Deliberazioni del Consiglio di amministrazione**-Il

Consiglio di amministrazione è validamente costituito ove sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti; così costituito esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità la proposta di deliberazione si intende respinta.

In mancanza delle formalità di convocazione di cui all'articolo precedente, la deliberazione del Consiglio di amministrazione si intende adottata quando alla costituzione del

medesimo abbiano partecipato tutti i suoi componenti, i quali si dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno, e i sindaci, se esistenti, siano stati presenti o, se assenti, informati della riunione, e nessuno si sia opposto alla trattazione degli argomenti; la non opposizione dei sindaci assenti deve risultare da apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, che chi presiede il Consiglio legge in principio dell'adunanza.

**Art. 28-Poteri di amministrazione e rappresentanza**-L'Organo

amministrativo ha pieni poteri di amministrazione e gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della Società, senza alcuna limitazione, eccezione o riserva, e può porre in essere qualsiasi atto ovvero deliberare su qualsiasi oggetto, salvi quelli che la legge o il presente "Statuto Sociale" riservano alla competenza dell'Assemblea.

Gli atti di disposizione, a qualunque titolo, dell'azienda sociale o di suoi rami sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea

deliberante con una maggioranza non inferiore al settanta per cento (70%) di tutti i soci; ha diritto di recedere dalla Società il socio che non abbia consentito a tale operazione.

L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza generale della Società, con poteri di firma sociale libera.

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione unanime, può incaricare membri del Consiglio stesso diversi dal Presidente per il compimento di atti e operazioni esecutivi di deliberazioni collegialmente adottate.

**Art. 29-Collegio sindacale**-Il Collegio sindacale è l'organo di controllo contabile della Società; le sue competenze e i suoi poteri sono quelli stabiliti dagli artt. 2409 bis e 2409 ter c.c., in quanto applicabili.

I componenti del Collegio sindacale hanno il dovere di assistere alle adunanze dell'Assemblea.

Il Collegio sindacale, composto dal Presidente, da due componenti effettivi e due componenti supplenti, dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata in carica.

La retribuzione annuale dei componenti del Collegio sindacale è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata in carica.

Tutti i componenti del Collegio sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei soli casi previsti dall'art. 2543 c.c..

## V

**Art. 30-Patrimonio sociale**-Il patrimonio della Società è dato:

	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;	
	c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a tal titolo;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci.	
	<b>Art. 31-Riserva legale e fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione</b> -Qualunque ne sia l'ammontare, alla riserva legale deve essere destinato almeno il trenta per cento (30%) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge, tenendo conto della natura della Società.	
	<b>Art. 32-Esercizio sociale e bilancio</b> -L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede obbligatoriamente alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.	
	<b>Art. 33-Approvazione del bilancio</b> -L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio, in ogni anno solare, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente; qualora sussistano le condizioni di cui all'art.	

2364 ult. co. c.c., e secondo le modalità ivi stabilite,

l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea determina la ripartizione dei ristorni, proporzionalmente al lavoro effettivamente prestato, e la destinazione degli utili non assegnati secondo quanto previsto negli articoli precedenti.

**Art. 34-Regolamenti interni**-Il funzionamento della Società può essere ulteriormente disciplinato da uno o più Regolamenti interni, ai sensi del già richiamato art. 2521 ult. co. c.c..

Il trattamento economico dei soci per i quali il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative è regolato da un Regolamento interno da approvarsi ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 35-Scioglimento**-In caso di scioglimento della Società, da qualunque causa sia determinato, si procede alla nomina di uno o più liquidatori, secondo le modalità stabilite dalla legge.

**Art. 36-Clausola compromissoria**-In caso di controversia tra i soci e la Società, o anche tra i soci, per quanto attiene all'applicazione e interpretazione del presente "Statuto Sociale", la soluzione della stessa è demandata a un Arbitro u-

nico, che opera secondo le disposizioni di cui agli artt. 34, 35 e 36 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

L'Arbitro è nominato dal Presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia ove è posta la sede legale della Società; qualora questi non provveda entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, provvede il Presidente del Tribunale nel cui circondario è posta la sede legale della Società.

Per ogni altra controversia è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del capoluogo della provincia in cui è ubicata la sede legale della Società.

**Art. 37-Disposizione finale**-Fermo quanto previsto dal superiore art. 3, per quanto non regolato dal presente "Statuto Sociale", alla Società si applicano le disposizioni della legislazione in materia di società cooperative, ivi comprese quelle di cui alla ripetuta legge n. 381/1991, e successive integrazioni e modificazioni, e, per quanto operanti, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive integrazioni e modificazioni, le disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e, in genere, di enti no profit, nonchè i principi della mutualità; il tutto anche agli effetti tributari."

Dopo di che non chiedendo più nessuno la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'as-

semblea essendo le ore diciannove e quindici minuti (h. 19,15).

Imposte e spese tutte del presente atto e consequenziali sono a carico della società.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, di esso ho dato lettura alla comparente che approvandolo e confermandolo lo sottoscrive con me Notaio, alle diciannove e venti minuti (h. 19,20).

Consta di cinque fogli dattiloscritti con strumento elettronico da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio per intere pagine ventisei e fin qui della ventisettesima.

Firmato: Musio Provvidenza, Andreina De Nunzio Notaio, L.S.